

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale

Prot./AP/ic/8721/ 201

Roma, 3 dicembre 2018

Sig. Mambella Enrico

Tramite mail: mambellaenrico@gmail.com

Club Aquatico Pescara

Tramite pec: asdclubaquatico.pescara@pec.it

Comitato Regionale FIN Abruzzese

Tramite mail: crabruzzo@federnuoto.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Mambella Enrico c/ Club Aquatico Pescara avverso diniego concessione nulla-osta; Procedimento n. 7154/2018 – Decisione 17/2018 del 3/12/2018.

Con la presente si notifica la decisione della II Sez. del Tribunale Federale assunta in data odierna.

“Il Tribunale letto il ricorso, esaminati i motivi a supporto della richiesta di concessione del nullaosta, letta la memoria di costituzione della società con i relativi allegati, dopo aver ascoltato il ricorrente alla udienza del 21/11/2018 e le parti in contraddittorio tra loro all’udienza del 3/12/2018, rilevata la tardività della memoria integrativa della Società pervenuta il 30/11/2018, osserva quanto segue:

l’atleta ha richiesto lo svincolo per motivi di studio essendo iscritto e frequentando l’Università ad Ancona. Tuttavia lo stesso ha dichiarato all’udienza del 21/11/2018 di non aver variato domicilio presso la provincia di Ancona, dove non si è trasferito stabilmente, ma ha dichiarato di dimorare solo in occasione degli impegni universitari; peraltro dalle dichiarazioni delle parti è emerso che è nelle possibilità di svolgere allenamenti a Pescara come effettivamente sta facendo per altra società presso lo stesso impianto sportivo ove anche la società resistente gestisce spazi acqua. Talché il contatto di fatto tra la Società resistente e l’atleta non si è mai interrotto.

Pertanto il Tribunale non ritiene la ricorrenza di cui all’art. 16.8 lettera b) del Regolamento Organico.

Quanto agli altri motivi di ricorso il Tribunale osserva quanto segue:

non appaiono accoglibili le doglianze sul mancato impiego e partecipazione ad eventi FIN per la stagione 2017/2018 per espresso diniego dell'atleta tanto che la Società gli ha concesso la possibilità di allenarsi con altra società, disponibilità reiterata in data odierna e rifiutata dall'atleta.

Non appare sussistere una incompatibilità ambientale tale da giustificare lo svincolo per fatto imputabile alla Società tanto più che mentre l'atleta sta svolgendo allenamenti non autorizzati presso altra società concorrente, tanto che la società ha depositato esposto presso la P.F., la Società si è dimostrata disponibile a concedere prestito anche con squadra iscritta ai Campionati di apri o superiore livello ed anche ad Ancona. Altrettanta disponibilità non ha invece dimostrato l'atleta

PTM

Il Tribunale rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa di ricorso. Si comunichi."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Antonello Panza)

